

INFORMATIVA

Impegni previsti dal D.lgs. 150/2015

L'operatore CPI DELLA PROVINCIA DI LODI - SEDE PRINCIPALE DI LODI accoglie la richiesta del/della destinatario/a erogando i servizi relativi alla presa in carico per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, fornendo i servizi informativi/orientativi finalizzati all'attivazione della persona e ad aumentarne le possibilità di ricollocazione.

A seguito della richiesta il/la destinatario/a dichiara la disponibilità alle attività che verranno proposte.

- Il/La destinatario/a si impegna a mantenere i contatti con il Centro per l'Impiego di Lodi con la seguente frequenza: **TRIMESTRALE** con contatto: **VIA MAIL O TELEFONICO**

La persona si impegna a:

- partecipare alla definizione della/e misura/e di politica attiva;
- rispettare lo svolgimento delle misure di politica attiva del lavoro concordate;
- partecipare con frequenza ordinaria ai contatti con l'operatore del Centro per l'Impiego al fine di verificare l'esito delle singole azioni nonché lo stato di attuazione complessivo del percorso concordato;
- partecipare alle eventuali ulteriori convocazioni da parte del Centro per l'Impiego nei giorni feriali, con un preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore;
- dimostrare, attraverso contatti periodici programmati con l'operatore del Centro per l'Impiego, la ricerca attiva del lavoro;
- partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere il percorso di selezione colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
- accettare congrue offerte di lavoro, come definite all'art. 25 del D.lgs. 150/2015 e dal D.M. n.42/2018 (vedi paragrafo "**Meccanismi di condizionalità per i beneficiari di sostegno al reddito**");
- limitatamente ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai lavoratori disoccupati con più di sessanta anni che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato e ai lavoratori iscritti alle liste di mobilità percettori della relativa indennità, svolgere attività socialmente utili, di cui art. 26, comma 1, d.lgs. 150/2015, come modificato dall'art. 1, comma 306, della l. 208/2015;
- comunicare tempestivamente al Centro per l' Impiego il cambio di domicilio, l'inizio di un corso di formazione o di un'attività lavorativa occasionale o autonoma, nonché ogni altra variazione che possa incidere sull'immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa;
- comunicare entro 5 gg. lavorativi al Centro per l'Impiego la variazione del domicilio.

Meccanismi di condizionalità per i beneficiari di sostegno al reddito (art. 21 e 23 D. Lgs. 150/2015).

Il/La destinatario/a dichiara la propria disponibilità all'**accettazione di congrue offerte di lavoro** (art. 20 del D.lgs. 150/2015), aventi le seguenti caratteristiche (artt. 5, 6 e 7 del D.M. n. 42/2018):

- rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a 3 mesi;
- rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all'80% di quello dell'ultimo contratto di lavoro;
- retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2015 e, per i soggetti destinatari di misure di sostegno al reddito di cui agli artt. 21 e 23 del D.lgs. 150/2015, superiore di almeno il 20% dell'indennità percepita nell'ultimo mese precedente, al netto dei contributi a carico del lavoratore, senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà di cui al D.lgs. 148/2015;
- distanza del luogo di lavoro dal domicilio della persona in cerca di lavoro:

per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a 12 mesi: non superiore a 50 Km o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;

◦ per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre 12 mesi: non superiore a 80 Km o comunque raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;

◦ qualora il luogo di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici, le distanze sopra indicate si considerano ridotte del 30%;

- al momento della sua presentazione, l'offerta di lavoro deve contenere le seguenti informazioni minime:

◦ la qualifica da ricoprire e le mansioni;

◦ i requisiti richiesti;

◦ luogo e orario di lavoro;

◦ tipologia contrattuale;

- durata del contratto di lavoro;
- retribuzione prevista o i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato.

Quanto sopra indicato si applica anche alle persone con disabilità di cui all'art 1 della legge 68/99. L'offerta di lavoro congrua tiene conto di quanto annotato nel fascicolo personale in esito alla valutazione bio-psico- sociale in possesso dei servizi competenti e nella relazione funzionale rilasciata dalla commissione medica integrata (art 9 del D.M 42/2018).

Sanzioni:

Il mancato rispetto da parte del **beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (artt. 21 e 23 D.lgs. 150/2015)** degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Patto di Servizio Personalizzato è così sanzionata:

- a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui all'art. 20, comma 1 e comma 2, lettera d) e all'art. 21 commi 2 e 6 del D.lgs. n.150/2015:
 - 1) decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
 - 2) decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
 - 3) decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
- b) mancata partecipazione, senza giustificato motivo, agli incontri con il Responsabile delle attività e/o alle iniziative di orientamento (art. 20, comma 3, lettera a) del D.lgs. 150/2015: le medesime conseguenze di cui al punto a);
- c) mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altre iniziative di politica attiva o di attivazione (art. 20, comma 3, lettera b) e all'art. 26 del D.lgs. 150/15):
 - 1) decurtazione di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
 - 2) decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
- d) mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di una offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs. 150/2015 e dell'art. 8 del D.M. 42/2018):
 - 1) decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

La decadenza dallo stato di disoccupazione conseguente alla mancata partecipazione di cui ai punti sopra indicati nonché la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, senza giustificato motivo, comporta l'impossibilità da parte della persona a rendere nuova dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, anche a seguito di trasferimento del domicilio, per un periodo pari a due mesi.

Il mancato rispetto da parte del **beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro (art. 22 D.lgs. 150/2015)** degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Patto di Servizio Personalizzato è così sanzionata:

- a) mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti (art. 22, comma 1 del D.lgs. 150/2015) o alla partecipazione alle iniziative di orientamento (all'art. 20, comma 3 lett. a)):
 - 1) decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
 - 2) decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
 - 3) decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
- b) mancata partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altre iniziative di politica attiva o di attivazione (art. 20, comma 3, lettera b), ovvero alle iniziative di cui all'art. 26 del D.lgs. 150/2015 (svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità):
 - 1) decurtazione di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
 - 2) decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Nel caso di **persona iscritta nelle liste del collocamento mirato** trovano applicazione, in luogo delle sanzioni di cui all'articolo 10, comma 6, della legge n.68 del 1999, quelle del comma 7 dell'articolo 21 del D.lgs. n. 150/2015, nonché i commi 8 e 9 del medesimo articolo 21. Trovano, altresì, applicazione le su richiamate sanzioni di cui all'articolo 22, comma 3, in coerenza con quanto indicato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.34 del 23 dicembre 2015.

Avverso il provvedimento di decurtazione/decadenza della prestazione nonché di decadenza dallo stato di disoccupazione il destinatario può presentare ricorso all'ANPAL entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento.

Nelle ipotesi di rigetto, il destinatario può presentare, nel termine di 60 giorni, ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo competente ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

INFORMATIVA

Impegni previsti per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza (art. 4, co. 8 e 15 della L. del 28 marzo 2019 n. 26)

Il/La beneficiario/a del Reddito di Cittadinanza si impegna a collaborare alla definizione del presente Patto di Servizio Personalizzato (equivalente al Patto per il Lavoro), ad accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni ivi contenuti e, in particolare:

- a) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale (in fase di implementazione) di cui all'articolo 6, comma 1, della L. n. 26/2019, anche per il tramite di portali regionali, se presenti, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del lavoro;
- b) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro e aggiornare il diario settimanale delle attività;
- c) accettare di essere avviato/a alle attività individuate nel presente Patto;
- d) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
- e) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs. n. 150 del 2015, come integrato dall'art. 4, comma 9 della L. n. 26/2019; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della L. 26/2019 deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9 della L. n. 26/2019;
- f) in coerenza con le proprie competenze professionali e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso i servizi competenti, offrire nell'ambito del presente Patto, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività previste nel presente Patto e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali, con il consenso di entrambe le parti (tale obbligo entrerà in vigore dopo l'emanazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali);
- g) comunicare e documentare l'impossibilità a partecipare agli appuntamenti/attività concordate nell'ambito del presente Patto entro la data e l'ora stabiliti e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista;
- h) comunicare tempestivamente al Centro per l'Impiego l'inizio di un corso di formazione o di un'attività lavorativa occasionale o autonoma, nonché ogni altra variazione che possa incidere sull'immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa;
- i) comunicare entro 5 giorni lavorativi al Centro per l'Impiego la variazione della residenza.

Meccanismi di condizionalità:

Il/La beneficiario/a dichiara la propria disponibilità all'**accettazione di almeno una di tre congrue offerte di lavoro** (art. 25 del D.lgs. n. 150/2015 e artt. 5, 6, 7 e 8 D.M. n. 42/2018 integrati da quanto disposto dall'art. 4 comma 9 della L. n. 26/2019), aventi le seguenti caratteristiche:

- al momento della sua presentazione, l'offerta di lavoro deve contenere le seguenti **informazioni minime**:

- la qualifica da ricoprire e le mansioni;
 - i requisiti richiesti;
 - luogo e orario di lavoro;
 - tipologia contrattuale;
 - durata del contratto di lavoro;
 - retribuzione prevista o i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato.
- si riferisce ad un **rapporto di lavoro** a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a 3 mesi;
- si riferisce ad un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un **orario di lavoro** non inferiore all'80% di quello dell'ultimo contratto di lavoro
- prevede una **retribuzione** superiore di almeno il 10% rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione;
- rispetta i seguenti criteri di **distanza del luogo di lavoro** dalla residenza della persona in cerca di lavoro, in relazione al periodo di fruizione del beneficio ed al numero di offerte rifiutate:
- 1) nei primi 12 mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro 100 chilometri di distanza dalla residenza del/la beneficiario/a o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro 250 chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
 - 2) decorsi 12 mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro 250 chilometri di distanza dalla residenza del/la beneficiario/a nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;

- 3) in caso di rinnovo del beneficio è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;
- 4) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini dell'ISEE, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di 100 chilometri dalla residenza del/la beneficiario/a;
- 5) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di 250 chilometri dalla residenza del/la beneficiario/a. Tale previsione opera esclusivamente nei primi 24 mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.

Sanzioni:

Il/La beneficiario/a del Reddito di Cittadinanza è consapevole che la violazione degli obblighi previsti dal presente Patto da parte anche di un solo componente il nucleo familiare comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 della L. n. 26/2019.

In particolare, nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 150/2015, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
- b) decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;

È altresì disposta la decadenza dal Reddito di Cittadinanza quando il/la beneficiario/a:

- a) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o di altra iniziativa di politica attiva o di attivazione di cui all'art. 20 comma 3 lettera b) D.lgs. n. 150/2015 e all'art. 9 comma 3 lettera e) della L. n. 26/2019;
- b) non aderisce a progetti di cui all'art. 4 comma 15 della L. n. 26/2019, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
- c) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell'art. 4 comma 8 lettera b) numero 5) della L. n. 26/2019 ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'art. 3 comma 6 della medesima, non accetta la prima offerta congrua utile.

Ipotesi di giustificato motivo (art. 8 del D.M. n. 42/2018 e nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 39/0003374 del 4 marzo 2016):

- a) documentato stato di malattia o di infortunio;
- b) servizio civile e richiamo alle armi;
- c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
- e) gravi motivi familiari documentati o certificati;
- f) casi di limitazione legale della mobilità personale;
- g) ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua.

Avverso il provvedimento di decurtazione/decadenza della prestazione, nonché di decadenza dallo stato di disoccupazione, il/la beneficiario/a può presentare ricorso all'ANPAL entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento.

Nell'ipotesi di rigetto del ricorso, il/la beneficiario/a può presentare nel termine di 60 giorni ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo competente, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L'Operatore ha l'obbligo del rispetto della normativa sulla privacy, di cui al D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016.